



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 9 Reg. deliberazioni

OGGETTO: approvazione schema di accordo per il versamento da parte dei familiari degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

Il giorno **quattro** del mese di **febbraio 2014** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Bruno Nervo**
2. **Stefania Buffa**
3. **Eric Prati**
4. **Tullio Gecele**

Sono assenti i Signori: **Livio Mario Gecele**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Bruno Nervo**, in qualità di **Vice Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: approvazione schema di accordo per il versamento da parte dei familiari degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

Il Relatore premette che:

- con deliberazione n. 10 di data 13/05/2013 il Consiglio comunale di Pieve Tesino ha approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Pieve Tesino e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2016, con il relativo *“Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e partecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”*, formante parte integrante e sostanziale della convenzione;
- è stata acquisita al Repertorio della Comunità n. 250 di data 28/05/2013 la convenzione in parola, sottoscritta da Comunità e Comune, avente durata dalla data di sottoscrizione al 01/03/2016;
- l'art. 5 del succitato *Regolamento* prevede al comma 1. che *“Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta”*;
- con nota acquisita al prot. 24290 di data 10/10/2013 della Comunità i familiari indicati nello schema di accordo allegato, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno richiesto la possibilità di versare alla Comunità la quota che l'assistito non è in grado di coprire con le proprie entrate, che dovrebbe essere dunque versata da parte del Comune di Pieve Tesino;
- con nota acquisita al prot. n. 1426 di data 16/01/2014 della Comunità, il Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento comunicava che *“non sussistono elementi ostativi al pagamento da parte dei familiari della quota a carico dell'utente, purché sia inequivocabilmente manifestata la volontà di pagare per conto del proprio congiunto e che gli stessi rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune già domicilio di soccorso”*;

la Giunta Comunale

fatta propria la premessa del Relatore;

esaminato lo schema di accordo fatto pervenire dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino, allegato al presente provvedimento come sub.A, finalizzato al versamento da parte dei familiari degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap;

visto il testo dell'accordo e ritenuto di approvare il medesimo, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dalla ragioniera comunale in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento deliberativo;

richiamato l'art. 28 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
con voto favorevole unanime;

delibera

1. di approvare lo schema di accordo per il versamento da parte dei familiari degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap che, allegato sub A) alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di allineare il termine dell'accordo di cui al punto precedente, alla scadenza stabilita per la convenzione in essere con la Comunità di Valle Valsugana e Tesino, assunta al Repertorio della Comunità n. 250 di data 28/05/2013, prevista per il **01/03/2016**;
3. di autorizzare il Sindaco alla firma dell'accordo in parola e la possibilità di apportare a questo eventuali modifiche successive, in accordo tra le parti, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.R. 0 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter sottoscrivere l'accordo prima possibile.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta della Comunità entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L nonché ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

**ACCORDO PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEI FAMILIARI DEGLI ONERI DI
ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI
HANDICAP**

N. di Rep. _____ di data _____

L'anno, il giorno del mese di nella residenza della
Comunità Valsugana e Tesino tra i signori:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Assistenziale dell'Ente medesimo, giusta deliberazione della Giunta della Comunità n. ■ di data ■ /02/2014;
- Sig. **Gecele Livio Mario**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Pieve Tesino (d'ora in poi **Comune**), con sede in Piazza G. Buffa, 1 a Pieve Tesino - Codice fiscale e P IVA 00249810227, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. ■ di data ■ /02/2014;
- Sig.ra **Ropelato Pierina**, nata a Spera (TN) il 22/09/1926 e residente a Pieve Tesino in via Circonvallazione n. 2;
- Sig.ra **Nervo Annamaria** nata a Pieve Tesino (TN) il 25/08/1956 e residente a Villa Agnedo in via Strada del Tesino n. 5;
- Sig.ra **Nervo Ornella** nata a Pieve Tesino (TN) il 22/03/1965 e residente a Pieve Tesino in Loc. Pradellano n. 52;

premesse che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopraccitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza;

- l'art. 40 della richiamata LP 14/91 recita che *“per il finanziamento delle funzioni delegate è istituito il fondo socio-assistenziale”*;
- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14.*, stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale;
- con delibera della Giunta provinciale n. 106 di data 25/01/2013, recante *“L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013”* è anche stato confermato che, sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari, *“la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. c.d. “Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali”*;
- con deliberazione n. 17 di data 21/02/2013 la Giunta della Comunità ha approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2016, con il relativo *“Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”*, formante parte integrante e sostanziale della convenzione;
- con deliberazione n. 10 di data 13/05/2013 il Consiglio comunale di Pieve Tesino ha approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Pieve Tesino e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2016, con il relativo *“Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”*, formante parte integrante e sostanziale della convenzione;
- è stata acquisita al Repertorio della Comunità n. 250 di data 28/05/2013 la convenzione in parola, sottoscritta da Comunità e Comune, avente durata dalla data di sottoscrizione al 01/03/2016;

- l'art. 5 del succitato *Regolamento* prevede al comma 1. che *“Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta”*;
- con nota acquisita al prot. 24290 di data 10/10/2013 della Comunità i familiari del sig. Nervo Roberto (nato a Pieve Tesino il 13/09/1962) hanno richiesto la possibilità di versare alla Comunità la quota che l'assistito non è in grado di coprire con le proprie entrate, che dovrebbe essere dunque versata da parte del Comune di Pieve Tesino;
- con nota acquisita al prot. n. 1426 di data 16/01/2014 della Comunità, il Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento comunicava che *“non sussistono elementi ostativi al pagamento da parte dei familiari della quota a carico dell'utente, purché sia inequivocabilmente manifestata la volontà di pagare per conto del proprio congiunto e che gli stessi rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune già domicilio di soccorso”*;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

I familiari del sig. Nervo Roberto sottoscrittori del presente accordo s'impegnano a versare direttamente alla Comunità la quota che l'assistito non è in grado di coprire con le proprie entrate, che dovrebbe essere dunque versata da parte del Comune di Pieve Tesino, il quale ha delegato alla Comunità tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al *“Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti”*.

Con il presente accordo i familiari sottoscrittori manifestano la loro volontà di pagare in nome e per conto del proprio congiunto e rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune già domicilio di soccorso.

Art. 2

Durata

La durata del presente accordo viene stabilita a decorrere **dalla data di sottoscrizione al 01/03/2016**.

I familiari s'impegnano altresì a versare alla Comunità anche le quote arretrate relative all'inserimento residenziale del sig. Nervo Roberto, avvenuto con decorrenza 09/05/2013.

Entro lo scadere del termine di validità del presente accordo le parti hanno il diritto alla rescissione, la cui notifica deve avvenire alle altre parti con lettera raccomandata A/R o pec, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 3

Rapporti finanziari

La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comune.

Qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), la stessa addebiterà in via sussidiaria ai familiari sottoscrittori del presente accordo la quota che sarebbe stata addebitata al Comune già domicilio di soccorso.

Alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli eventuali importi da questo anticipati e non recuperati, provvedendo al successivo versamento nelle casse del Comune.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Ai fini del recupero delle quote in capo all'assistito che saranno addebitate in via sussidiaria ai familiari, la Comunità invierà la nota di addebito unicamente alla Sig.ra **Ropelato Pierina**, nata a Spera (TN) il 22/09/1926 e residente a Pieve Tesino in via Circonvallazione n. 2, la quale verserà quanto dovuto anche a nome e per conto degli altri familiari sottoscrittori del presente accordo.

Le quote non versate da parte dei familiari verranno addebitate al Comune.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si rimanda alla convenzione stipulata tra Comunità e Comune.

Art. 4

Controversie

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo, le parti s'impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 5

Domicilio delle parti

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 6

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente accordo viene redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Borgo Valsugana,

Per la Comunità Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra

Per il Comune di Pieve Tesino
Il Sindaco
Sig. Livio Mario Gecele

Sig.ra Ropelato Pierina

Sig.ra Nervo Annamaria

Sig.ra Nervo Ornella

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

f.to Bruno Nervo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 06/02/2014, n. 31 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 06.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 06.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Stefano Menguzzo